



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO, FATTO A ROMA IL 2 MAGGIO 2022

Art. 2 (Accordo)

Ciascuna Parte consente ai cittadini del Paese d'origine di presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine. Se necessario, i candidati sosterranno un colloquio con rappresentanti dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneità'.

Versione in vigore dal 26 settembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022
Estremi	Legge 17 settembre 2025, n. 136
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2025/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it